

(N. 1600-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 luglio 1956 (V. Stampato N. 2137)

modificato dalla 1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) del Senato della Repubblica nella seduta del 20 luglio 1956

modificato dalla 1^a Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 3 ottobre 1956 (V. Stampato N. 2137-B)

d'iniziativa dei Deputati SECRETO e CASTELLARIN

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 12 OTTOBRE 1956

Aggiunte e modifiche alla legge 10 marzo 1955, n. 96, concernente provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

All'articolo 3 della legge 10 marzo 1955, n. 96, sono aggiunti i seguenti commi:

« Con l'assegno vitalizio di benemerenzza sono concessi tutti gli assegni accessori previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.

L'assegno stesso è reversibile.

L'assegno previsto dagli articoli 1 e 2 non è cumulabile con la eventuale pensione di guerra concessa per lo stesso titolo. È in facoltà degli interessati di optare per il trattamento più favorevole ».

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 2.

Dopo il quarto comma dell'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, è aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni precedenti si applicano anche ai sanitari ospedalieri ».

Art. 3.

All'articolo 7 della legge 10 marzo 1955, n. 96, è aggiunto il seguente comma:

« Le domande per ottenere la concessione dei benefici previsti dagli articoli 4, 5 e 6 dovranno essere presentate, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

Art. 4.

L'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, è sostituito dal seguente:

« Le domande per conseguire i benefici di cui alla presente legge verranno sottoposte all'esame di una Commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto coi Ministri per l'interno, la giustizia e il tesoro, la quale sarà composta:

a) di un magistrato con funzioni non inferiori a consigliere di Corte di appello, presidente;

b) di un magistrato della Corte dei conti;

c) di un rappresentante della Presidenza del Consiglio e di ciascuno dei Ministeri sopraindicati;

d) di due rappresentanti dell'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti.

La composizione della Commissione è integrata con l'inclusione di un segretario, senza diritto a voto, scelto tra i funzionari della carriera direttiva del ruolo centrale del Ministero del tesoro e nominato con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Al presidente, ai membri ed al segretario della Commissione predetta spetta il gettone di presenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Le deliberazioni della Commissione debbono essere adottate con la presenza del presidente e di almeno quattro membri, dei quali il magistrato della Corte dei conti, il rappresentante del Ministero del tesoro e uno dell'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti.

Le deliberazioni della Commissione non sono soggette a gravame ».

Art. 5.

L'onere di lire 100.000 derivante dall'applicazione della presente legge sarà fronteggiato, per l'esercizio 1956-57, con le disponibilità del capitolo n. 664 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Al presidente, ai membri ed al segretario della Commissione predetta spettano i compensi previsti per il comitato di liquidazione per le pensioni di guerra.

Identico.

Identico.

Art. 5.

Alla copertura del maggiore onere di lire 1.500.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà a carico dello stanziamento di cui al capitolo n. 630 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1956-57.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.